

Disegno

**Legge federale
sulla modifica dell'allegato alla legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(Revisione 3 dell'allegato alla LPGA)**

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2001¹,
decreta:

I

L'allegato alla LPGA² è modificato come segue, prima dell'entrata in vigore:

7. Legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 101^{ter} (nuovo) Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo l'articolo 101^{bis} può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso).

² Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

³ Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

8. Legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 75^{bis} 5 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la

¹ FF 2002 715

² RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

³ RS 831.10

⁴ RS 831.20

⁵ Il testo dell'articolo 75^{bis} cpv. 1 LAI adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.

^{2 e 3} Secondo l'allegato alla LPGA

16. Legge del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 1⁷

¹ Secondo l'allegato alla LPGA

² L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.

³ Secondo l'allegato alla LPGA

Art. 20 cpv. 3⁸

Secondo il diritto vigente

Art. 53 cpv. 3⁹

Secondo il diritto vigente

Art. 100¹⁰ **Principi**

¹ Secondo l'allegato alla LPGA

² In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.

³ Il Consiglio federale può disciplinare la competenza locale del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

⁶ **RS 837.0**

⁷ Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF **2000** 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

⁸ La modifica del capoverso 3 adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF **2000** 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

⁹ La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF **2000** 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

¹⁰ Il testo dei capoversi 2 e 3 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF **2000** 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

*Art. 102*¹¹ Legittimazione speciale di ricorso

¹ Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l'UFIAML¹² ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.

² Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l'UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Se entra in vigore successivamente alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la presente legge non costituisce una modifica dell'allegato alla LPGA, ma, per analogia, una modifica del diritto vigente. Gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 3 LADI sono applicabili nel tenore vigente precedentemente all'entrata in vigore della LPGA.

3056

¹¹ Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF **2000** 4379) è abrogato prima dell'entrata in vigore.

¹² Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS **172.216.1**; RU **2000** 187; art. 8).